

# PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

**CHI FERMERÀ  
LA MUSICA?**

PAG 18 | MICHELE PEZZULLO

2023

**L'ALTRA FACCIA  
della PANDEMIA**

PAG 12 | GIUSEPPE AIELLO

2022

2021

2019

# Cosa ci RISERVA l'ANNO NUOVO

Cambiamenti auspicati (e auspicabili) per la Polizia Locale

# AUGURI... AMOCI!



Indimenticabile Renato Carosone nel 1959, recuperando una antica filastrocca napoletana, cantava:

*"Mò vene Natale  
Nun tengo denare  
Me leggio 'o giornale  
E me vado 'a cucca'..."*

Quante volte anche noi, magari proprio nelle festività 2021 ancora in corso mentre scrivo, abbiamo pronunciato questa cantilena dal piacere antico in modo scherzoso, soprattutto per sdrammatizzare un complicato momento della vita in cui non si ha molta disponibilità economica per fare i regali di Natale. Nonostante le sue radici provenienti da un passato lontano, la filastrocca è tuttora attuale vista la crisi che ormai ci perseguita da anni: nel capoluogo campano, ma anche dalla Campania in giù (e pure in su!), è da sempre un ritornello che si sente canticchiare durante le feste natalizie.

Si tratta in effetti di una "poesia" dalle origini assai antiche e della quale non si conosce l'autore. In realtà questo motivetto, dal significato ironico e allo stesso tempo malinconico, non è altro che un frammento di un'antica filastrocca che si pensa abbia origini sicule. Deriverebbe da "Mo' vene Natale e u ttegnu dinari; mi pigghiu a pippa e mi mindu a fumari!". Essa era cantata in tempi lontani da quei vecchietti che vivevano in una forte povertà, ma che nonostante ciò affrontavano la vita con leggerezza e ironia e riuscivano a essere felici anche in occasione del Santo Natale, momento nel quale maggiormente era accentuata la differenza tra i ricchi e i poveri. Quelle persone pertanto nell'intonare tale canzone si mostravano così, a loro modo, ricche, ricche non di beni materiali ma di spirito e d'animo.

*Auguri...amoci* quindi questa immensa ricchezza di spirito e d'animo!  
Una ricchezza povera nella sostanza, ma forte



nello sconfinato ottimismo che deve stimolare tutti noi... sempre!

*Auguri...amoci* di non essere più presi per i fondelli dalla utopistica speranza di un rinnovamento normativo per la categoria, inseguendo traguardi impossibili che da quasi quaranta anni, stante una inutile caparbieta di molte associazioni di categoria e sindacati, si tenta nell'essere equiparati alle forze di polizia dello Stato.

La Polizia Locale è ben altro. Le nostre illimitate competenze ci hanno trasformato da polizia "residuale" (addetta a fare tutto ciò che gli altri non vogliono o non sanno fare) in polizia specialistica e altamente professionale almeno in quattro materie: Codice della strada e infortunistica stradale, polizia edilizia e ambientale, polizia amministrativa e commerciale, controllo del territorio cittadino. E non basta? Per alcuni parrebbe necessario trasformarsi tutti in sceriffi o tuttologi della sicurezza, liberi di sparare (non solo cazzate!), ritenendo che la dignità professionale si acquisisca esclusivamente con una pistola, senza limiti territoriali, con uso di laboratori scientifici investigativi e di "luminor".

Ormai sono abbastanza vicino ad appendere la paletta al muro e la vecchiaia (per taluni sintomo di saggezza) mi porta da un lato a rassegnarmi dall'altro a esaltarmi della mia identità professionale, per la quale senza dubbio è necessario pretendere un intervento normativo di riconoscimento, senza pretendere "l'abito" del poliziotto tuttoio.

*Auguri...amoci* quindi che, benché "senza denare", leggendo questo "giornale", qualcuno, rinsavisca sulla via di Damasco e si adoperi per il riconoscimento di quello che facciamo bene da anni e non per quello per il quale non siamo

formati né culturalmente né professionalmente, soprattutto per chiarire ai nostri datori di lavoro "chi siamo" e "cosa dobbiamo (possiamo!) fare".

*Auguri...amoci* quindi che i sindaci non ci utilizzino più come vigilantes o custodi, ma come addetti alla sicurezza cittadina.

*Auguri...amoci* che i cittadini non ci vedano più come semplici "multaioli", imparando a rispettare chi è preposto all'applicazione di norme e di regolamenti per una ottimale convivenza.

*Auguri...amoci* che PolMagazine contribuisca a questo cambiamento filosofico, contribuendo a formare le menti nel modo giusto e confermando la propria identità di strumento in-formatore sulle materie proprie della polizia locale.

In questo numero "**Obiettivo su**" è dedicato all'ambiente, da un lato sull'analisi dei rifiuti delle navi (e quindi nei porti) e dall'altro con suggerimenti operativi sulla gestione degli strumenti di protezione anti Covid 19 (ma ormai anche 20, 21 e 22) quando si trasformano in rifiuti. In "**Cds e dintorni**" abbiamo raccolto significative analisi operative, oltre a casi di

intervento in materia di pubblici esercizi e alla ormai consueta rubrica "**Sicura..mente**".

Il "**Qui comando io**" è dedicato al corpo di Polizia Locale di una meravigliosa cittadina siciliana, Castellammare del Golfo, guidata in modo eccellente dal dottor Osvaldo Busi, già Ufficiale della Polizia Locale di Palermo, un punto di riferimento in materia di ambiente

*Auguri...amoci* quindi che PolMagazine continui a solleticare le vostre curiosità.

*Auguri...amoci* pace e serenità, amore sovrano in famiglia e nel lavoro, lucidità nelle scelte umane e professionali, abilità operative, ricerca continua nel sapere, sviluppo intenso di stima e, da buon cattolico, tanta fede in nostro Signore che vede, ma soprattutto provvede, senza abbandonare mai la battaglia quotidiana della vita, senza arrendersi mai. E se ve lo dico io... fidatevi!

*Auguri...amoci* per tutti il meglio per il 2022... forse, almeno un po', ce lo meritiamo!



di **Francesco DELVINO**

Dirigente Enti Locali



## PEDONE SICURO® SISTEMA BREVETTATO PER L'ATTRAVERSAMENTO SICURO DEI PEDONI

# Sommario

## 02 / Editoriale

Auguri...Amoci

## 05 / Uno contro tutti

Informazione e formazione:  
le vostre domande, le risposte  
del nostro esperto

## 08 / OBIETTIVO SU

**Nei porti che fine fanno i rifiuti  
delle navi?**

In vigore nuovi divieti generali relativi  
agli scarichi a mare



## 012 / L'altra faccia della pandemia

Stabilite le sanzioni per chi  
abbandona mascherine e guanti  
anti Covid

## Norma\_Le

- 16 / Quando si blocca la demolizione di un immobile abusivo
- 18 / Chi fermerà la musica?
- 22 / Ben più di un manufatto

## 26 / Qui comando io

**Territorio complesso**

Storia e prospettive del Comando  
di Castellammare del Golfo



## 28 / Tecnologia al nostro servizio

**Riscossione all'estero  
delle sanzioni Cds**

Le chiavi del successo  
sono i servizi al sanzionato

## Cdsedintorni

- 30 / Velocità controllata
- 34 / Dalla parte di chi lavora
- 36 / La patente non si tocca
- 38 / Intercettazioni (fatte bene) per indagini penali

## 42 / Si...cura...mente

**Polizia Locale, soggetto atipico**

È presente in tutta Italia ma dipende  
da autorità diverse



## ■ Trasporto per conto terzi, facciamo chiarezza

“In questa situazione anche un eventuale contratto di comodato a uso gratuito non risolverebbe il problema”


*Il nuovo regolamento 165/2014 ha reso facoltativo l'utilizzo del tachigrafo per gli autocarri di peso complessivo inferiore a 7,5 t, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dalla sede dell'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente (conducenti non professionisti). Pertanto, appare evidente come la deroga si applichi solo al conto proprio in quanto l'attività di trasporto del materiale deve essere accessoria rispetto all'attività principale (per esempio, trasporto di legname con veicolo inferiore a 7,5 t di proprietà di una azienda agricola con destinazione una segheria). Che ne pensate?*

*Email firmata*

quanto la disponibilità del veicolo rientrerebbe in maniera esclusiva a favore della Parrocchia "B", e il parroco non potrebbe più utilizzarlo per il trasporto degli scolari della Parrocchia "A". Pertanto, la Parrocchia "B" potrà regolarizzare la propria posizione o acquistando, locando o acquisendo con comodato d'uso gratuito un altro veicolo, ovvero potrà concedere in appalto a terzi il servizio di scuolabus.

**D**alla lettura della carta di circolazione il veicolo trasporto persone risulta intestato a una specifica Parrocchia in persona del Parroco pro tempore. Si ritiene che, anche se il Parroco ricopra la medesima carica nelle due parrocchie, ciò non modifichi il fatto che il veicolo intestato alla Parrocchia "A" venga utilizzato per trasportare gli scolari di quest'ultima parrocchia che di quella "B".

Tale situazione giuridica fa configurare, a parere dello scrivente, un trasporto conto terzi e anche un eventuale contratto di comodato a uso gratuito non risolverebbe il problema, in



# ■ Velocità e rumore, come risolvere?

*Alcuni cittadini hanno richiesto all'Amministrazione di intervenire su un tratto stradale che per le sue caratteristiche infrastrutturali e stradali si presta al superamento dei limiti di velocità urbano. Oltre a questa criticità, i medesimi istanti hanno denunciato anche un aumento della rumorosità dovuta proprio alle continue accelerazioni da parte dei veicoli che percorrono il tratto di strada in questione. Si richiede, pertanto, di conoscere potenziali soluzioni per risolvere le criticità denunciate.*

*Email firmata*

**A**l fine di ridurre la velocità sul tratto urbano in questione per l'abbattimento dei decibel nel rispetto della norma vigente, appaiono soluzioni valide sia l'intervenire con un progetto di viabilità "zona trenta", sia l'utilizzo di dispositivi automatici per il controllo della velocità inseriti in appositi box denominati dall'attuale Direttiva Minniti "supporti al controllo", eventualmente utilizzati nell'ambito di una programmazione nei tempi, nonché nella rotazione e diversificazione dei luoghi, al fine

**“Appare evidente come una decisione in merito debba essere assunta dall'ente proprietario della strada”**

di evitare di creare letteratura negli utenti delle strade circa i luoghi e i tempi del controllo. Tale soluzione potrebbe essere anche praticabile con l'utilizzo di postazioni di rilevamento a distanza (postazioni fisse e senza la presenza dell'organo accertatore) sulle strade autorizzate dalla Prefettura secondo la procedura di cui all'art. 4 della Legge 160/2002, recentemente consentita anche in ambito urbano dalla Legge 120/2020. Ovviamente, non conoscendo le caratteristiche geometriche infrastrutturali del tratto di strada oggetto del potenziale controllo, non si è nella posizione di poter suggerire una eventuale preferenza circa le ipotesi sopra evidenziate. Appare evidente come una decisione in merito debba essere assunta dall'ente proprietario della strada, che nella valutazione complessiva deve tenere conto sia delle possibili difficoltà operative (come il posizionamento delle postazioni) che degli effetti politici e sociali nei confronti della comunità.

Inviare i quesiti per la rubrica "Uno contro tutti" per email:

..... [ufficiostampa@lobepartners.it](mailto:ufficiostampa@lobepartners.it) .....

A richiesta, la domanda e la relativa risposta verranno pubblicate eliminando i riferimenti dello scrivente.



di **Fabio DIMITA**  
Direttore Amministrativo  
Ministero delle Infrastrutture



# Smart cities e videosorveglianza cittadina

**Il focus di Trans Audio Video sulle nuove frontiere della sicurezza urbana: la soluzione Selea per il controllo del territorio**

**Trans Audio Video** presenta **Selea**. Con oltre 15.000 telecamere OCR di lettura targhe sparse sul territorio italiano e oltre 1000 Comuni serviti, Selea rappresenta l'azienda leader nell'ambito della sicurezza urbana integrata e nella prevenzione e repressione dei reati oltre che nella sicurezza stradale. In particolare TARGA 850 è la telecamera più tecnologica del mercato con 10 funzioni di video analisi d'intelligenza artificiale gestite direttamente a bordo camera. Segnalazione di auto rubate, non assicurate, ricerca dei complici di reato, dei prestanomi, origine-destinazione, con ricerche intelligenti di marca, modello, colore, nazionalità e classe veicolo sono solo alcune delle analisi gestite dal software Selea CPS 4.0 aperto a qualsiasi telecamera e senza canoni, considerato oggi uno dei migliori software per le Polizie Locali.



NOTIFICHIAMO IN TUTTO IL MONDO  
**BENE, SUBITO, OVUNQUE**



Leader nazionale nel supporto alle P.A.





# NEI PORTI CHE FINE FANNO I RIFIUTI DELLE NAVI?

**IN VIGORE NUOVI DIVIETI GENERALI RELATIVI  
AGLI SCARICHI IN MARE. MODIFICATE ANCHE  
LE CONDIZIONI ALLE QUALI, IN ALCUNI CASI,  
È POSSIBILE SCARICARE NELL'AMBIENTE MARINO**



al 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 8 novembre 2021, n.197, riguardante gli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che recepisce la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

La direttiva ha allineato la normativa dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (la cosiddetta "convenzione MARPOL"), che ha stabilito i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino.

Con i suoi 19 articoli e cinque allegati, il D.Lgs. n.197 del 2021, oltre ad abrogare il D.Lgs.n.182 del 2003, **si prefigge l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti italiani**, nonché quello di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi.

### Rifiuti speciali o urbani

La novella legislativa specifica la natura dei rifiuti delle navi sulla base della classificazione introdotta dal D.Lgs. n.152/2006. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ex art. 184, co. 3, lett. f), in quanto sono prodotti nell'ambito di attività di servizio, mentre sono considerati rifiuti urbani se prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio. Per quanto riguarda i rifiuti accidentalmente pescati (RAP), ossia quelli raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca, questi sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. B-ter. Il nuovo provvedimento legislativo si applica:

- a. **a tutte le navi**, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto italiano, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali (ai sensi dell'art. 1, par. 2, del regolamento UE 2017/352) e con l'eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali;
- b. **a tutti i porti** dello Stato dove le navi fanno abitualmente scalo di cui alla lettera a).

Viene stabilito che nel porto deve essere presente, con oneri a carico del gestore del servizio, un impianto e un servizio di raccolta dei rifiuti la cui capacità deve essere commisurata alla tipologia e al quantitativo di rifiuti delle navi che abitualmente

utilizzano il porto, tenendo conto delle esigenze operative degli utenti, dell'ubicazione geografica del porto e delle sue dimensioni, della tipologia delle navi che vi fanno scalo.

Gli adempimenti e le modalità operative per il loro utilizzo devono essere semplici e rapide, tali da non determinare alle navi ingiustificati ritardi, con tariffe il cui ammontare non ne disincentivi l'uso. Qualora, invece, si verificano ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti, si prevede che il gestore del servizio corrisponda alle navi un indennizzo nella forma di riduzione della tariffa dovuta, rimanendo salvo il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile.

### Si punta al riutilizzo e al riciclaggio

Sul gestore degli impianti portuali incombe l'obbligo di provvedere alla gestione dei rifiuti delle navi in modo da assicurare la tutela dell'ambiente, raccogliendo separatamente i rifiuti in modo da "facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio". Egli, oltre a effettuare la comunicazione annuale del catasto dei rifiuti e detenere il registro cronologico di carico e scarico, deve adempiere a tutte le prescrizioni in tema di tracciabilità di rifiuti.

La novella disciplina anche il **Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, che deve essere predisposto attraverso la consultazione di tutte le parti interessate** a opera delle autorità competenti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame. Il Piano deve essere comunicato tempestivamente alla regione competente, la quale peraltro, in caso di mancato rispetto del termine di predisposizione, ha il potere di intervenire dapprima mediante una diffida ad adempiere entro sessanta giorni e in seguito con la nomina di un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione dello stesso.





Nell'ipotesi in cui nei porti l'autorità competente sia l'Autorità marittima, quest'ultima, d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce il piano di gestione e raccolta di rifiuti. A seguito dell'approvazione del Piano di raccolta dei rifiuti o delle sue modifiche, l'autorità competente ne assicura "l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi", con particolare riferimento alla disponibilità di impianti e alle tariffe applicate.

### Revisione periodica

Il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione dei porti, è soggetto a una nuova approvazione. Nel caso in cui se nei cinque anni non si siano verificati cambiamenti positivi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani preesistenti previa consultazione dei soggetti coinvolti.

Per i piccoli porti non commerciali, caratterizzati da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, **non necessita il piano di raccolta e di gestione nell'emanazione da parte dell'Autorità marittima di una propria ordinanza per il piano di gestione e raccolta di rifiuti solo nel caso i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione comunale.**

Il D.Lgs 191/2021 individua l'Autorità di sistema portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima quale Autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

In materia di notifica anticipata dei rifiuti, il legislatore ha introdotto l'obbligo, per gli operatori

a ciò delegati, o al comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.196, diretto verso un porto U.E. di compilare "in modo veritiero e preciso" l'apposito modulo predisposto nell'Allegato 2 e trasmetterlo all'autorità competente o al soggetto da questa indicato. La notifica anticipata deve contenere oltre ai dati della nave e relativi al viaggio e al porto, il tipo e quantitativo di rifiuti e la loro natura, (ad esempio, acque oleose di sentina, residui oleosi, sostanze liquide nocive, rifiuti solidi...) e la capacità di stoccaggio. Detto modulo deve essere recapitato all'autorità competente con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto è noto, oppure non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo. O, al più tardi, al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Le informazioni relative alla notifica anticipata devono essere condivise per via elettronica all'interno del sistema "SafeSeaNet". I documenti, preferibilmente in formato elettronico, devono essere tenuti bordo almeno fino al successivo porto di scalo, mettendoli a disposizione delle autorità competenti.

### Occhio alle eccezioni

Le predette disposizioni in tema di notifica anticipata di rifiuti **non si applicano né ai pescherecci di stazza inferiore a 300 tonnellate, né ai mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta** e che ne sono parte integrante. Mentre per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, le predette informazioni sono fornite "in forma cumulativa" all'autorità competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dagli stessi e i residui del carico. Per i rifiuti alimentari, è necessario che le informazioni distinguano se essi provengono dall'UE o extra UE per individuare gli alimenti "che richiedono particolari precauzioni per la gestione

**“Nel porto devono essere presenti un impianto e un servizio di raccolta dei rifiuti adeguati alle esigenze”**



ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie. All'atto dell'approdo, e prima di lasciare il porto, il comandante di ogni nave è tenuto a conferire tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta, ricevendo dal gestore dell'impianto portuale di raccolta e gestione dei rifiuti o dall'autorità competente una ricevuta di conferimento dei rifiuti". Quest'ultima deve essere comunicata per via elettronica al sistema "SafeSeaNet" e tenuta a bordo per almeno due anni.

Tali disposizioni non si applicano ai piccoli porti senza personale o a quelli ubicati in località remote purché il nome e l'ubicazione s notificato al ministero delle Infrastrutture e mobilità per via elettronica.

### Sistema di tariffe

Altra novità in tema di conferimento dei rifiuti delle navi è data dalla la possibilità che una nave possa procedere verso il successivo porto di scalo senza avere conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, nel caso risulti disponibile una capacità di stoccaggio sufficiente, dedicata a tutti i rifiuti già accumulati e che saranno accumulati fino al successivo porto.

Analoga possibilità è prevista qualora la nave faccia scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che le autorità competenti abbiano stabilito di escludere la zona stessa dall'applicabilità della norma in esame.

In materia di Sistema di recupero dei costi, è previsto che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi siano recuperati mediante l'imposizione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Queste sono determinate dall'autorità competente e messe a disposizione degli utenti. Il legislatore all'art.16 ha previsto un articolato apparato sanzionatorio:

- a. al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f), che non provveda agli adempimenti

relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico e alle disposizioni di cui all'art.188-bis del D.Lgs. n.152/2006, si applicano le sanzioni previste dall'art. 258 del D.Lgs. n.152/2006 che riproduce quelle riguardanti gli obblighi di tracciabilità ;

- b. salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave che non compila il modulo di notifica anticipata dei rifiuti è punito con la S.A.P. da euro duemila a euro diecimila;
- c. salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da una imbarcazione da diporto che prima di lasciare un porto non conferisce i rifiuti a bordo ad un impianto portuale di raccolta di rifiuti, è punito con una S.A.P. da euro tremila a euro trentamila. Detta violazione è segnalata dall'Autorità marittima al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- d. salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di una imbarcazione di diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con una S.A.P da euro centocinquanta a euro novecento.

Il legislatore per quanto riguarda le suddette sanzioni ha stabilito che, ove più favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell'entrata del presente decreto, nonché alle violazioni commesse prima dell'entrata del presente decreto limitatamente ai procedimenti sanzionatorio per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.



di **Osvaldo BUSI**  
Comandante PM  
Castellammare del Golfo (TP)



# L'ALTRA FACCEA DELLA PANDEMIA

## STABILITE LE SANZIONI PER CHI ABBANDONA MASCHERINE E GUANTI MONOUSO ANTI COVID 19

**L**a lotta alla pandemia ha generato, negli ultimi due anni, problemi enormi anche in materia di gestione dei rifiuti da parte dei comuni. Sicuramente tra le prime preoccupazioni degli enti e delle società che gestiscono il servizio RR.SS.UU. rientrano i rifiuti prodotti da utenti in quarantena o risultati positivi Covid 19, senza tralasciare quella quantità incredibile di rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuali, in particolare mascherine e guanti monouso, molti abbandonati per strada dopo l'uso.

### Quali norme

Proprio l'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ha spinto il legislatore ad approvare, nel pieno dell'emergenza, a luglio del 2020, un apposito provvedimento normativo per fare fronte al fenomeno degli abbandoni dei sistemi individuali di protezione. Con la legge 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020, il Parlamento convertì

il cosiddetto Decreto rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), introducendo alcune significative modifiche anche in materia ambientale. Tra queste, l'introduzione di specifiche sanzioni in caso di abbandono di mascherine e guanti monouso.

**Ritengo che il provvedimento al quale si fa cenno, sia molto discutibile e che non abbia contribuito affatto a risolvere il problema degli abbandoni di mascherine e guanti monouso.** Per questo è poco utilizzato, o del tutto ignorato, dagli organi di controllo.

Prima del luglio del 2020, nei casi di abbandoni per strada di rifiuti costituiti da sistemi individuali di protezione, gli organi di controllo intervenivano nei riguardi dei trasgressori contestando, per lo più, le disposizioni a regolamenti e ordinanze del comune. con una sanzione minima del pagamento in misura ridotta che non scendeva al di sotto dei 50 euro, ma che poteva raggiungere importi ben più elevati, a seconda della sensibilità adottata dal Comune per disciplinare quel particolare aspetto in base ai combinati disposti di cui agli art.7 bis del

D.lgs 267/2000 e art. 16 della legge 689/1981. In questi casi, si ricorda, che il Comune, individuato autorità competente a ricevere gli scritti difensivi (ex art. 18, L. 689/1981), introitava, per intero, anche i proventi sanzionatori.

Vediamo di seguito come sia stato bravo il legislatore a complicare la vita agli organi di controllo qualora decidessero di sanzionare l'abbandono per strada di una mascherina o di guanti monouso secondo le regole introdotte nel 2020.

## Vita difficile per chi controlla

L'art. 229-bis del Decreto rilancio, introdotto in sede di legge di conversione, ha previsto tra l'altro, al comma 7 che, in caso di abbandono di mascherine e guanti monouso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La scelta operata dal legislatore, come si è già detto innanzi, è alquanto criticabile, se non altro per aver creato un sistema deterrente di difficile applicazione con un aggravio procedurale incomprensibile e una sensibile riduzione degli introiti ai comuni.

**Sarebbe stato sicuramente meglio tenere la violazione autonoma rispetto al sistema sanzionatorio al quale è stata vincolata** e lasciare la possibilità ai comuni di prevedere, come si faceva prima, per gli abbandoni delle mascherine e dei guanti monouso, le relative sanzioni in apposite ordinanze, in modo che l'entità degli introiti riscossi sarebbe stata maggiore per le casse del comune riguardo a quanto oggi stabilito nel Decreto rilancio.

La previsione sanzionatoria stabilita dall'art. 255 comma 1 bis, introdotta nel Testo Unico Ambientale dall'art. 40 L.221/2016, riguarda **il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni**, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, con la previsione di sanzioni che vanno da un minimo di euro 30 a euro 150 (in caso di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio). Pertanto, **chi abbandona mascherine e guanti monouso sarà sottoposto alla stessa sanzione di chi abbandona piccoli rifiuti e alla stessa stregua potrà avvalersi della facoltà di pagare entro 60 giorni in misura ridotta la somma di euro 50.**

In relazione a quanto appena sopra riportato, bisogna evidenziare che gli introiti sanzionatori, previsti per le violazioni di cui all'art 255, c. 1 bis (e quindi anche nel caso dei DPI), sono divisi in parti uguali tra lo Stato e i Comuni, così come previsto dal comma 2 bis all'articolo 263 T.U.A., il quale stabilisce che il 50% dei proventi sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato a un apposito Fondo e il restante 50% ai comuni con destinazione vincolata. Quindi, a fronte di una sanzione elevata dalla Polizia Municipale di euro 50, nei confronti di chi si è reso responsabile



di aver abbandonato rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso, solo il 50% verrà introitato dal comune, ovvero euro 25. La restante parte riscossa dovrà poi essere devoluta dal comune nel bilancio dello Stato con un aggravio procedurale da parte degli uffici finanziari dell'ente.

## C'è dell'altro...

Non è certamente l'unica toppa al sistema sanzionatorio neo introdotto. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi avverso alle violazioni di cui all'art 255, c. 1 bis è, infatti, ancora la Provincia giusto art. 262 D.lgs 152/2006. Pertanto, gli interessati destinatari di provvedimenti sanzionatori per abbandono dei dispositivi di protezione individuale potranno rivolgersi a essa per presentare il ricorso ai sensi dell'art. 18, L. 689/1981.

**Si fa certamente fatica a pensare che la Provincia faccia poi effettivamente la propria parte, ingiungendo con ordinanze i pagamenti in materia** e questo soprattutto sapendo che gli introiti sono destinati allo Stato e ai comuni.

Certamente è l'ennesima dimostrazione di superficialità del nostro legislatore che quando dispone in materia di sanzioni ambientali dà sfogo alla frenesia più assurda per imporre procedure per nulla semplificate.

*In queste pagine riporto il prontuario delle sanzioni come stabilito dall'art 255 c. 1 bis D.lgs 152/2006 e un modello fac simile di verbale per gli abbandoni di mascherine e guanti monouso.*



di **Giuseppe AIELLO**

Comandante PM  
Lioni (AV)

# ABBANDONI DI PICCOLI RIFIUTI E PRODOTTI DEL FUMO E MASCHERINA E GUANTI MONOUSO

ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO SANZIONE	SANZIONE	P.M.R.	AUTORITÀ COMPETENTE	
1	Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare	Art. 232-ter D.Lgs. 152/06	Art. 255, c. 1bis, D.Lgs. 152/06	Da € 30 a € 150	€ 50 provenienti art. 263 c. 2 bis 50% allo Stato 50% al Comune	Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006
2	Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie di rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di sigarette ecc.)	Art. 232-bis D.Lgs. 152/06	Art. 255, c. 1bis, D.Lgs. 152/06	La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio	Non previsto. L'organo accertatore dovrà inviare il rapporto alla provincia	Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006
3	Abbandono di mascherine e guanti monouso	Art. 229 bis c. 7, Legge 17 luglio 2020, n. 77	Art. 255, c. 1bis, D.Lgs. 152/06	Da € 30 a € 150	€ 50 provenienti art. 263 c. 2 bis 50% allo Stato 50% al Comune	Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006

## PROCEDURA AMMINISTRATIVA DELINEATA DALLA LEGGE 689/1981

**VERBALE DI ACCERTAMENTO** art. 13 L. 689/1981.

**VERBALE DI CONTESTAZIONE** art. 14 L. 689/1981.

**TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE:** 90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero), previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**SANZIONE PECUNIARIA:** da € 30 a € 150, prevista dall'art. 232 ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articolo introdotto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015).

**PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:** € 50 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**DESTINAZIONE DEI PROVENTI:** ai sensi dell'art.

263 c. 2 bis vanno divisi 50% allo Stato e 50% al comune, come stabilito dal decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella G.U. 54/2017 del 15 febbraio 2017.

**IL LEGISLATORE**, con la legge 221/2016 e il decreto 54/2017, in deroga al principio di unità che pretenderebbe che tutte le entrate iscritte in bilancio fossero indistintamente destinate alle spese, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione dei proventi in esame.

Questa scelta ha il fine di correlare parte delle somme previste e introitate a interventi destinati, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché per le campagne di informazione su scala locale.

**AUTORITÀ COMPETENTE:** presidente della Provincia (dirigente).

**ATTI DA REDIGERE:** verbale di contestazione e rapporto al Presidente della Provincia ex art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO**  
**abbandoni mascherine e guanti monouso art 229 bis c 7 L. n. 77/2020 e 255 c. 1 bis del D.lgs 3**  
**aprile 2006, n. 152**

I sottoscritti \_\_\_\_\_, appartenenti al comando in intestazione, il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_  
Provincia di \_\_\_\_\_ nei Pressi \_\_\_\_\_  
a seguito di controlli di tutela ambientale Hanno accertato che

(TRASGRESSORE)

cognome e nome \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

(OBBLIGATO IN SOLIDO)

cognome e nome \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

ESTREMI DELLA LEGGE VIOLATA: L. n. 77/2020 / Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1) Art. 229 bis, comma 7, Legge n. 77/ 2020 e 255, comma 1bis, perché abbandonava mascherina o guanti monouso.

La contestazione immediata è (NON è) stata effettuata all'interessato all'atto dell'accertamento. Il trasgressore spontaneamente dichiara: \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE**

Ai sensi dall'art. 255, comma 1 bis, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 1-bis chiunque viola il divieto di cui all'articolo 229 bis, comma 7, Legge n. 77/ 2020 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro trenta a euro centocinquanta**.

**MODALITA' DI ESTINZIONE**

La violazione commessa è punita ai sensi dell'art 255 c.1 bis D.lgs 152/2006, con la sanzione da euro 30 a euro 150 (art. 16 L. 689/1981). Entro 60 gg. dall' avvenuta contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di euro 50,00 (cinquanta) più € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_, totale euro \_\_\_\_\_ mediante versamento su c.c.p. n. \_\_\_\_\_ intestato al Comune di \_\_\_\_\_ giusto art. 263 c. 2 bis del D.lgs 152/2006, come aggiunto dall' art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015 (vedere avvertenze per la destinazione dei proventi).

**RICORSO AMMINISTRATIVO**

AUTORITA' COMPETENTE (art. 18 L. n° 689/1991) Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire all'autorità competente individuata ai sensi dell'art. 262 D.lgs 152/2006 nella Provincia di \_\_\_\_\_ e possono chiedere di essere sentiti dalla detta Autorità. Qualora entro i predetti termini non sono stati presentati scritti difensivi e entro i 60 gg. previsti non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato alla Provincia di \_\_\_\_\_ per le determinazioni di competenza ed emanazione dell' ordinanza ingiuntiva.

*fatto, letto, confermato e sottoscritto*

IL TRASGRESSORE

I VERBALIZZANTI



# QUANDO SI BLOCCA LA DEMOLIZIONE

LA CASA ABUSIVA VA ABBATTUTA ANCHE  
SE CI VIVONO MINORENNI? QUESTIONE SPINOSA,  
CHIARITA DI RECENTE DALLA CASSAZIONE

L

La demolizione di una casa abusiva va portata avanti anche quando al suo interno vivono persone con meno di 18 anni? A questo interrogativo ha dato risposta la Cassazione con una sentenza di pochissimi giorni fa, la n° 45971 del 15 dicembre 2021.

Prima di approfondire la pronuncia degli Ermellini, ricordiamo che l'abuso edilizio consiste nella realizzazione di una costruzione in assenza di idoneo titolo edilizio oppure in difformità dello stesso come, per esempio, la costruzione di un fabbricato di dieci piani rispetto ai cinque autorizzati.

Come noto a seguito dell'accertamento dell'Autorità, viene ingiunta al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del manufatto abusivo indipendentemente dall'esito del processo penale incardinato per l'abuso edilizio. Se non si provvede al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e il suolo su cui insiste il manufatto sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, previa trascrizione.

Tornando al quesito iniziale: la Pubblica Amministrazione può pretendere la demolizione della prima casa abusiva se ci sono figli minorenni? Può privare di un bene primario il responsabile dell'abuso? Secondo la Corte di Cassazione, va respinta l'istanza di chi abita coi figli nell'immobile abusivo, soprattutto se lo stesso non si è attivato per trovare una casa grazie all'edilizia popolare.

Infatti, per i giudici **i problemi di salute e la necessità di mettere un tetto sulla testa dei tre figli minori non possono mettere in discussione la demolizione dell'immobile abusivo**. In questo caso ha avuto un importante rilievo anche il fatto che il responsabile sia rimasto inerte per lungo tempo, non rivolgendosi alla Pubblica Amministrazione per ottenere una soluzione abitativa alternativa come l'edilizia popolare.

“La persona che vuole bloccare la demolizione dell'immobile abusivo deve spiegare la concreta situazione”



### Non c'è tutela assoluta

La Cassazione, pur affermando che, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione principale, è necessario rispettare la vita privata e familiare, ha ricordato che “il diritto all'abitazione non è tutelato in termini assoluti, ma è temperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente”, che giustificano l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, assumendo prevalenza sulla vita familiare prima citata.

In quest'ottica, la persona che vuole bloccare la demolizione dell'immobile abusivo deve indicare le concrete situazioni, reddituali e di salute, che renderebbero ingiustificata la demolizione.

Nel caso in esame, l'uomo non solo non aveva indicato la patologia che lo riguardava né quale fosse la sua condizione socio-economica, al di là del numero di figli, ma è emersa la mancata ricerca, per un lungo arco temporale, di una soluzione abitativa alternativa. Quindi i giudici hanno negativamente valutato l'inerzia del proprietario.

In sintesi, la demolizione di un immobile abusivo può essere bloccata solo se sussistono comprovate ragioni di salute oppure economiche che impediscono all'interessato di andare a vivere altrove.



di **Luigi DE SIMONE**

Comandante PM  
Caserta (CE)



# CHI FERMERÀ LA MUSICA?

## COME COMPORTARSI IN CASO DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON INTRATTENIMENTO MUSICALE E DEE-JAY



Nell'ipotesi di un controllo a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che effettui nel suo locale, nelle serate di ogni fine settimana, intrattenimento musicale con dee-jay fino alle ore 24, sia all'interno dei locali che negli spazi esterni della struttura, per un numero di partecipanti non superiori a 100, si dovrà porre in essere un'accurata attività ispettiva secondo ben precise modalità.

### Normativa di riferimento

Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulp, è stato eliminato l'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando, di fatto, l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, al-

berghi, stabilimenti balneari.

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza, con parere del 21 febbraio 2013 n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8), ha precisato che gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) **sono esentati dalla licenza di cui all'art. 69 e accertamento di cui all'art. 80, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.**

Qualora le manifestazioni e/o spettacoli siano ricorrenti, ad esempio tutti i fine settimana come nel caso in esame, è modificata la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo e le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza di cui all'art. 69 Tulps, come peraltro stabilito dal vigente comma 1 del citato art. 124 del Regolamento di esecuzione Tulps con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza, ai sensi dell'art. 80 Tulps, ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

I pubblici esercizi dovranno, inoltre, provvedere a tutti gli adempimenti relativi al certificato di prevenzione incendi e documentazione di previsione di impatto acustico.

Ricordiamo che il CPI è obbligatorio per i locali di trattenimento e spettacolo con capienza superiore a 100 persone durante le manifestazioni, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.

Tale Certificato è soggetto a Scia, da presentare al Comando VV. FF., nell'ipotesi del trattenimento con capienza superiore a 100 persone e fino a 200, mentre per le attività con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata, allo stesso Comando, istanza con i progetti degli impianti o costruzione.

### E per l'impatto acustico?

Per la documentazione di previsione di impatto acustico, invece, rileviamo che il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all'art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutela acustico dei cittadini interessati dall'inquinamento.

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del predetto art. 8, comma 5, qualora non siano



superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

### Funzioni di controllo e sanzioni

Le funzioni amministrative di controllo sull'osservanza delle prescrizioni sull'inquinamento acustico sono esercitate dal Comune. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere dati, informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del servizio di vigilanza.

**La violazione dei limiti di emissioni sonore, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della stessa legge 447/95.**

Evidenziamo, ancora, che la licenza ex art. 69 può essere sostituita dalla Scia a condizione che all'evento prendano parte non più di 200 persone si concluda entro le ore 24 (mezzanotte). Anche in questa eventualità il ministero dell'Interno, con parere n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014, ha chiarito che il termine "evento" va inteso come manifestazione svolta in modo occasionale e non ripetitiva e vi sia comunque la necessità della verifica di agibilità del locale e sicurezza impianti e attrezzature ai sensi dell'art. 80 Tulps da parte della Commissione di Vigilanza; tale verifica potrà essere sostituita con una asseverazione redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 141 del Reg. Esec. Tulps.

Per quanto premesso, poiché il caso in esame è attinente a spettacoli che si ripetono tutti i fine settimana, l'attività in argomento sarà soggetta al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 69 Tulps, previo accertamento del requisito di agibilità del locale e

della sicurezza degli impianti e attrezzature come disposto dall'art. 80 Tulps. Il gestore dell'esercizio dovrà, inoltre, presentare anche una Scia con la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 447/95, nonché il certificato di prevenzione incendi se il numero degli avventori superi le 100 persone, mentre non sarà necessario qualora il numero degli avventori sia inferiore a 100.

Nel caso in cui l'evento si protragga oltre la mezzanotte, ne conseguirà che la manifestazione sarà da ritenersi priva del titolo abilitante e, pertanto, il titolare del pubblico esercizio dovrà essere verbalizzato ai sensi dell'art. 666, comma 1, C. p. con sanzione pecuniaria da € 258 a € 1.549. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso, così come stabilito dall'art. 666, comma 4, C. p. (l'art. 666 C. p. è stato depenalizzato dall'art. 49 del D. Lgs. 507/99).

Qualora, nel corso delle successive verifiche risultasse che il pubblico esercizio fosse sprovvisto del requisito dell'agibilità e della sicurezza delle strutture, previsto dall'art. 80 Tulps, si dovrà anche procedere alla denuncia dello stesso titolare per violazione dell'art. 681 C. p. Mentre se nel corso della manifestazione, ancorché autorizzata e in possesso del requisito della citata agibilità, nel locale venisse trovato un numero di avventori superiore a quello prescritto nella licenza, si dovrà parimenti procedere alla denuncia ai sensi dell'art. 681 C. p.

In tale ipotesi deve essere, inoltre, contestata la violazione dell'art. 9 del Tulps perché non sono state osservate le prescrizioni imposte nella licenza di polizia a tutela de-

**“Se le manifestazioni sono ricorrenti, è modificata la natura dell'esercizio, che diventa locale di pubblico spettacolo”**

gli stessi avventori. Tale violazione è punita dall'art. 17-bis del Tulps con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098 con p.m.r. di € 1.032.

Concludiamo ricordando che, qualora nel locale fosse accertata la presenza costante di oltre 100 avventori, deve essere contestata la mancanza del Certificato prevenzione incendi. Tale carenza è sanzionata penalmente dall'art. 20, comma 1, del citato D. Lgs. 139/2006, che punisce il titolare dell'esercizio con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582. Il successivo comma 3 stabilisce che, oltre le predette le predette sanzioni penali, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nel caso in cui i soggetti responsabili non presentano la Scia o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture con notevole presenza di pubblico per i quali tali servizi sono obbligatori. La sospensione sarà disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Da ultimo, precisiamo che la violazione dei limiti di emissioni sonore è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 447/95, come modificato dal D. Lgs. 42/2017, art. 13, comma 1. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco potrà adottare ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge 447/95, di inibizione della stessa attività. Il successivo art. 10, comma 1, stabilisce che l'inosservanza di tale ordinanza sarà punita con denuncia ai sensi dell'art. 650 C. P., nonché sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 20.000, con p.m.r. di € 4.000.



di **Michele PEZZULLO**

Comandante PM  
a.r.

IL VERO MIRACOLO  
NON È CAMMINARE SULLE ACQUE  
MA CAMMINARE SULLA TERRA,  
FARLO BENE, FARLO INSIEME.



# BEN PIÙ DI UN MANUFATTO

## RIFLESSIONI SULL'IMPORTANZA DELLA SEGNALETICA STRADALE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA E DI QUELLA ORGANIZZATIVA-GESTIONALE

**M**olti operatori del settore alla domanda precisa di che cosa sia la segnaletica stradale rispondono superficialmente che è un "mero manufatto". Niente di più sbagliato.

Difatti va approfondito l'aspetto giuridico della segnaletica in particolar modo nella sua funzione prescrittiva.

Cominciamo a precisare che la segnaletica "stradale prescrittiva" si può definire quella che è "la notifica" dei contenuti prescrittivi presenti nell'Ordinanza emanata ai sensi del combinato 6 o 7 e 5 comma 3 del Codice della strada. L'apposizione della medesima rientra nell'aspetto di "pubblicità Costitutiva", che vuol dire che la sua "visibilità e conoscenza" determina "uti cives" effetti giuridici vincolanti di ottemperanza e riaspetto del dettato prescrittivo. Da ciò si deduce come sia di particolare importanza attestare l'apposizione della segnaletica con un "verbale ad hoc", la cui data produrrà gli effetti sopra descritti.

Per quanto concerne il verbale elevato ai sensi dell'art. 200 del Codice della strada e dell'art. 383 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, vale ricordare che:

- è un atto essenziale redatto da pubblico ufficiale che, a pena di falso, attesta il comportamento tenuto dall'autore dell'infrazione con le precisazioni relative al tempo, al luogo e alle modalità d'azione;
- è una valutazione circa la norma che si presume violata, che può essere suscettibile di ulteriore giudizio, mentre l'attestazione non può essere modificata se non inserendo successivamente cognome e nome del proprietario del veicolo e il relativo indirizzo utile alla notifica;
- il modello è composto da più copie, tra le quali quella da lasciare in mano del trasgressore oppure da lasciare sul veicolo, eventualmente insieme a un modulo aggiuntivo previsto a livello locale per fornire ulteriori indicazioni utili al contravventore.

Per quanto concerne il verbale elevato ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada e dell'art. 385 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, vale ricordare che:

- è l'avvio del procedimento della procedura sanzionatoria per infrazione stradale;
- è un atto amministrativo a tutti gli effetti visto che invita il presunto trasgressore comunque al pagamento di una sanzione amministrativa, basando i suoi presupposti di fatto e di diritto su una violazione al Codice della strada;
- è un atto amministrativo a tutti gli effetti, visto che l'eventuale pagamento sospende l'iter procedurale previsto dagli articoli 200 e seguenti del Codice della strada, quindi, senza che avvenga neppure la notifica del verbale di contestazione;

L'applicazione delle procedura sanzionatoria sopra descritta comporta per quanto concerne la segnaletica stradale verticale prescrittiva, il richiamo alla regola della libera circolazione, quale forma di godimento dei diritti garantiti dall'articolo 16 della Costituzione, che afferma la libertà del cittadino di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale.

La Costituzione demanda alla legge di stabilire i limiti generali per motivi di sanità e sicurezza ed è il Codice della Strada che organizza e disciplina la circolazione della strada.

### Ci sono limiti da rispettare

Il Codice della strada è una fonte di rango primario. Come tale, è vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario.

Come è noto gli articoli 6 e 7 del Codice della strada concedono il potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete, **ponendo a carico dei gestori della strada dei precisi vincoli di limiti-eccezione, posti dalla legge per ragioni di sanità e sicurezza, o di limiti-condizione** che regolano le modalità di godimento e utilizzo della circolazione stradale e che, pur potendo essere previsti dalla legge ordinaria, sono attribuibili alla competenza di altre autorità, non essendovi riserva di legge.

Il gestore che utilizza il potere di poter introdurre nuovi limiti, che potenzialmente possono ledere i diritti e gli interessi del cittadino, non può violare sia il Codice della strada che le prescrizioni operative del relativo Regolamento di esecuzione, altrimenti potrebbero emergere situazioni con le quali si configurerebbe un abuso di potere.

Per quanto sopra appare indiscutibile che la se-



gnaletica stradale deve essere immediatamente osservata da parte del cittadino e solo in un secondo momento se ne può analizzare la legittimità per presentare eventuali istanze e/o ricorsi. **L'utente della strada deve sempre aver presente che, se una segnaletica stradale verticale prescrittiva è omissiva sul retro di quanto prescritto dall'art. 77 del Regolamento di esecuzione e del Cds, deve comunque rispettarla** se risulta conforme a quanto riportato nel Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada. Questo anche se non conferisce la piena certezza di diritto e potrebbe comunque chiedere al gestore della strada copia del verbale di installazione, in quanto è un atto endoprocedimentale necessario anche al fine di presentare un possibile ricorso amministrativo al Tar entro 60 giorni o un ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, considerato che il ricorso gerarchico al ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, originariamente previsto ai sensi dell' articolo 37 Codice della strada, è stato abrogato dalla Legge 120/2020.

Da quanto sopra, pertanto emerge la necessità procedurale di "registrare" la presenza di segnaletica stradale su strada con l'apposito verbale di installazione, anche al fine di verificare la presenza di potenziali errori della medesima in quanto in contrasto con le disposizioni prescrittive contenute nel provvedimento-ordinanza.

Il verbale de qua potrà essere utile anche per l'eventuale "realizzazione di un catasto della segnaletica stradale", che consentirebbe al proprietario della strada di controllare, organizzare ed aggiornare il suo "piano segnaletico" presente sul proprio territorio.



di **Fabio DIMITA**

Direttore Amministrativo  
Ministero delle Infrastrutture

*\* Pur assicurando ogni massima attenzione nella stesura dei contenuti del presente articolo non si risponde di eventuali danni causati dal loro uso. Inoltre, si specifica che la presente elaborazione giuridico-normativa riflette esclusivamente le opinioni dello scrivente e non impegna in nessun modo il ministero di cui sono dipendente.*

# FAC-SIMILE DI VERBALE DI INSTALLAZIONE

## Verbale installazione segnaletica stradale verticale

n. \_\_\_\_\_ ordinanza numero \_\_\_\_\_  
 datata \_\_\_\_\_ eseguito il giorno \_\_\_\_\_  
 ore \_\_\_\_\_ a seguito ordine di \_\_\_\_\_  
 numero \_\_\_\_\_ datato \_\_\_\_\_  
 Supporto con fotografia digitale n. \_\_\_\_\_  
 inserimento nella cartografia: \_\_\_\_\_

### Informazioni sul segnale:

Tipo: \_\_\_\_\_  
 Caratteristiche geometriche: \_\_\_\_\_  
 Anno di fabbricazione: \_\_\_\_\_ Dimensioni: \_\_\_\_\_  
 figura Codice della strada: \_\_\_\_\_  
 Conformità al Codice della strada: \_\_\_\_\_  
 Ditta fabbricante: \_\_\_\_\_ Autorizzazione fabbricante: \_\_\_\_\_  
 Ditta fornitrice: \_\_\_\_\_ Tipo di attacco al sostegno: \_\_\_\_\_  
 Pellicola segnale: \_\_\_\_\_  
 Note eventuali: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Informazioni sul sostegno:

Tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_  
 Materiale: \_\_\_\_\_  
 Conformità al Codice della strada: \_\_\_\_\_  
 Lunghezza: \_\_\_\_\_ Sezione: \_\_\_\_\_ Dimensioni sezione: \_\_\_\_\_  
 Attacco al suolo: \_\_\_\_\_  
 Note eventuali: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Posizionamento:

Nome della strada: \_\_\_\_\_  
 Numero civico di riferimento: \_\_\_\_\_  
 Progressiva chilometrica di riferimento: \_\_\_\_\_  
 Ente proprietario e/o gestore della strada: \_\_\_\_\_  
 Note eventuali: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



# LE GRANDI IDEE NON DORMONO MAI

comunicazione | grandi eventi | digital marketing  
produzioni video | lobbying | ufficio stampa strategico





**SCHEDA DEL COMANDO | CASTELLAMMARE DEL GOLFO**

Comandante: Dott. Osvaldo BUSI  
Nuclei operativi: Nucleo di viabilità stradale, Polizia giudiziaria e tutela del territorio, Tutela del consumatore, Verbalizzazioni  
Ufficiali e agenti: 19  
Abitanti città: 14.500

# TERRITORIO COMPLESSO

**SIAMO IN PROVINCIA DI TRAPANI, TRA IL MONTE INICI  
E LO SPLENDIDO MARE DELLA SICILIA OCCIDENTALE**





Castellammare del Golfo sorge sulla costa occidentale della Sicilia, in provincia di Trapani ed è affacciata sul golfo omonimo, incastonata in un anfiteatro sul mare. La cittadina è delimitata dal Monte Inici da una parte e bagnata da acque azzurrissime dall'altra. Il cambiamento repentino di scenario la rende sicuramente tra le mete più affascinanti e interessanti di tutta l'area occidentale dell'isola.

### Importante centro turistico

Il Corpo di Polizia Locale, con una numerosa componente femminile, è organizzato in squadre operative settoriali per fare fronte alle diverse esigenze di un territorio che racchiude al suo interno zone di notevole interesse storico, paesaggistico, naturalistico e turistico.

A partire dalla metà del 2020, il Corpo ha iniziato un percorso di riorganizzazione, ammodernamento e riqualificazione professionale dell'intera struttura. Grazie ai fondi del ministero dell'Interno del progetto "Spiagge sicure", in modo particolare, ha svolto una capillare attività di prevenzione anti Covid-19 e contrasto all'abusivismo commerciale lungo i litorali più frequentate del territorio quali Scopello, Guidaloca, Marina di Petrolo e Spiaggia Plaja.

### Impegno per la pandemia

L'emergenza Covid-19 ha, dunque, segnato l'attività del Corpo, che si è impegnato in capillari controlli, a volte svolti in collaborazione con le altre forze di polizia. Questo sforzo si è concretizzato in un approccio relazionale importante con la città, in cui l'attività di controllo e sanzionamento, ove necessario, è stata sempre accompagnata dall'ascolto e dal dialogo. In questo la Polizia Municipale ha svolto



un ruolo di facilitatore fondamentale per aiutare le persone nella criticità, nel controllare e attenuare le eventuali tensioni e nel fornire una risposta efficace alle domande e ai bisogni dei cittadini. Un'azione e uno stile che sono stati generalmente compresi e apprezzati.

Nell'organizzazione del Comune, al Corpo di Polizia Municipale sono affiancati altri servizi: la tutela del benessere animale (randagismo), il trasporto pubblico locale e l'edilizia popolare.

### Storia affascinante

Castellammare del Golfo nasce come emporio di Segesta, città siciliana con la quale condivide la storia fino alla sua caduta. Fu occupata a partire dall'827 d.C. dagli Arabi, che la chiamarono "Al Madarig", ovvero "Gli Scalini". Sembra che tale nome derivasse dalla strada in salita che, dal porto, conduceva all'area fortificata del bastione. Proprio agli Arabi si deve la realizzazione del primo nucleo del castello, che fu successivamente ampliato dai Normanni a cui seguirono gli Svevi, con i quali la città assunse un ruolo di maggiore importanza. Furono gli Svevi che, per primi, chiamarono il sito "Castello a mare".

La Patrona di Castellammare del Golfo è Maria SS. del Soccorso che, viene celebrata il 19, 20 e 21 agosto di ogni anno. Il primo giorno si caratterizza per la suggestiva "Processione a mare", durante la quale il Simulacro della Vergine viene portato a spalla dai rappresentanti dei marinai.



a cura di  
**Stefania FANFANI**

Polizia Locale  
Ugento (LE)



# RISCOSSIONE ALL'ESTERO DELLE SANZIONI CDS

## LE CHIAVI DEL SUCCESSO SONO I SERVIZI AL SANZIONATO

**E**uten, azienda del **Gruppo laBconsulenze**, lancia una nuova gamma di servizi innovativi di assistenza al sanzionato straniero, che danno slancio a questa specifica attività a tutto vantaggio degli enti accertatori.

**La notificazione e la riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate a carico di cittadini stranieri hanno, da sempre, rappresentato un grosso limite operativo per le forze di polizia.** Anche se qualche operatore di mercato garantisce la notificazione delle sanzioni, la fase successiva di gestione del sanzionato ai fini della riscossione, più necessaria e utile, è spesso lasciata al caso.

### Informazioni complete e puntuali

"All'interno del processo di servizio denominato Overseas abbiamo ideato, a favore del sanziona-

to, un sistema complessivo di assistenza globale impareggiabile", spiega Pierluigi Ferraro, Responsabile Commerciale di Euten. "Si è puntato fortemente sulla qualità e completezza dei servizi telematici: l'utente, nella piattaforma web di front-office, ha la possibilità di essere totalmente assistito per soddisfare, 24 ore su 24, tutte le possibili esigenze informative sulle modalità di consultazione e pagamento delle sanzioni, potenziate grazie ai molteplici canali di pagamento telematici disponibili. Ovviamente, restano attivi i tradizionali canali informativi multilingua, certificati ISO 15:838, come il call-center IVR, le Faq e la chat-live già disponibili negli orari di servizio". "I livelli di soddisfazione sono riscontrabili sia dai feedback che otteniamo quotidianamente dagli utenti e dai nostri committenti, sia soprattutto dalle performance di incassi che riusciamo a ottenere, che si attestano mediamente, nella sola fase ordinaria, tra il 40 e il 45% delle violazioni

“Per i servizi  
alla Polizia Locale  
non si può non pensare  
al Gruppo laBconsulenze,  
punto di riferimento  
consolidato”

notificate”. **I risultati potranno essere migliorati ancora attuando le ulteriori fasi di recupero stragiudiziale, legale ed esecutivo**, incrementando, così, di un ulteriore 15-20% i dati di buon esito dell'incasso.

“Anche l'Italia - continua Ferraro - ha recepito, con DL 37/2016, l'accordo quadro 2005/2014/GAI del Consiglio Europeo del 24/02/2005, con cui vengono dettate le regole operative per l'attivazione delle procedure di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie degli stati membri, tese all'esecuzione e al recupero forzoso delle somme non oblate”.

### L'attenzione è sempre rivolta al futuro

Euten investe tempo e risorse per un costante aggiornamento normativo, che possa migliorare le procedure previste dal servizio Overseas. L'azienda segue con attenzione l'evoluzione del sistema eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - che ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri, grazie al quale, nel prossimo futuro, potrebbe trovare applicazione degli standard ETSI per i servizi elettronici di recapito certificato REM, attraverso SERC qualificati, per la trasmissione elettronica degli atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni comunitarie.

Euten eroga a oltre 100 enti di tutto il territorio nazionale i suoi servizi dedicati alla notifica e al recupero crediti delle sanzioni destinate all'estero. Tra gli enti locali serviti si annoverano capoluoghi importanti, come Arezzo e Taranto, oltre a località con una particolare vocazione turistica come Capaccio Paestum, Golfo Aranci e La Maddalena.

## UN GRANDE GRUPPO

laBconsulenze è, tra l'altro, il player più importante nel settore delle forniture e dei servizi alle polizie locali nell'ambito delle attività di rilevazione ed elaborazione delle infrazioni al Codice della strada. Questa posizione dominante riveste una ancora maggiore rilevanza in considerazione della particolarità del settore, costantemente oggetto di mutazioni normative e operative, che richiedono elevata professionalità, aggiornamento continuativo e capacità di adattamento. Questi profili consentono al Gruppo di consolidare una posizione di leadership unica, in grado di garantire il soddisfacimento di ogni esigenza operativa del Comando di polizia: dalla fornitura di dispositivi elettronici di rilevazione delle infrazioni (autovelox, ZTL ecc) alla gestione amministrativa delle violazioni, fino al recupero crediti in ambito nazionale e internazionale.

La proposta di servizi e tecnologie a elevato contenuto di innovazione consente di garantire un pacchetto di servizi e contenuti a valore aggiunto per un'azione puntuale di sostegno alla Pubblica Amministrazione, che acquisisce così, agli occhi degli utenti e della collettività, ancora maggiore prestigio.





# VELOCITÀ CONTROLLATA

## CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA ATTRAVERSO I DATI REGISTRATI DAL TACHIGRAFO

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 9 settembre 2021, è intervenuta sulla questione relativa alla possibilità di sanzionare le violazioni della normativa sul tachigrafo commesse sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui viene effettuato il controllo, statuendo il principio secondo cui:

*L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006, che consente all'autorità competente di uno Stato membro di sanzionare una violazione rilevata sul territorio del medesimo Stato, ma commessa nel territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo, deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a una impresa di trasporto per una infrazione al regolamento n. 3821/85 commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione.*

Sul tale decisione, il ministero dell'Interno è intervenuto, con circolare prot. n. 300/STRAD/1/6394.U/2021 del 14.10.2021 per fare alcune precisazioni in merito alle modalità di acquisizione dei dati utili per la contestazione delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'articolo 142, Codice della strada.

Il tema, sul quale è stato recentemente rilevato un incremento del contenzioso, è peraltro oggetto di una procedura d'infrazione aperta dalla Commissione UE per contrasto dell'articolo 142, comma 6, codice della strada, con le norme regolamentari che, secondo un orientamento che si sta diffondendo nei tribunali di alcuni Stati dell'Unione europea, consentirebbero di utilizzare i dati memorizzati sul tachigrafo solo per accertare le violazioni dei tempi di guida, riposo e le interruzioni di cui al Regolamento CE n. 561/2006.

### Art. 142, Codice della strada Limiti di velocità

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di

*apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento*

In attesa che si concluda l'istruttoria della Commissione UE circa la compatibilità della disposizione nazionale con le norme comunitarie, la contestazione delle violazioni di cui all'articolo 142, codice della strada, accertate attraverso l'esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l'organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano, alle condizioni e con le modalità seguenti.

**I dati relativi alla velocità del veicolo vengono memorizzati sia dal tachigrafo analogico, sia da quello digitale:** il tachigrafo effettua il rilevamento della velocità in maniera indiretta calcolando il numero di impulsi del sensore di movimento e la circonferenza reale della ruota correlata all'effettiva usura del battistrada a seguito di verifica al momento della calibrazione.

Mentre per il tachigrafo analogico la procedura di trascrizione avviene con modalità meccaniche, imprimendo i tracciati nella specifica porzione del foglio di registrazione a ciò riservata, il tachigrafo digitale memorizza i dati della velocità sia sulla propria memoria di massa sia sulla carta del conducente.

Il tachigrafo digitale, sulla memoria di massa, registra:

- la velocità "istantanea", i cui dati vengono conservati per 24 ore su una memoria "transitoria" che viene sovrascritta in modo circolare. Tali informazioni possono essere rese disponibili dal tachigrafo in diverse modalità a seconda della casa produttrice, ma affinché siano utilizzabili ai fini sanzionatori è necessario acquisirli attraverso un dispositivo di lettura esterna;
- gli eccessi di velocità, cioè il superamento del valore impostato sul limitatore del veicolo. La direttiva n. 92/6/CEE del 10 febbraio 1992 stabilisce che tale velocità sia fissata al massimo in 90 km/h. Tali dati vengono registrati in maniera autonoma tra le anomalie e sono resi disponibili nelle stampe dell'attività giornaliera o nelle stampe specifiche delle anomalie e dei guasti o degli eccessi di velocità.

Ciò premesso, per quanto riguarda la contestazione delle relative violazioni, si precisa che:

- le violazioni di cui all'articolo 142, commi 7, 8, 9 e 9-bis, Codice della strada, possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti di categoria del veicolo su cui è installato il tachigrafo, di cui al comma 3, dell'articolo 142, sia con riferimento al superamento dei limiti "locali" fissati dal codice per ogni tipologia di strada, di cui al comma 1, o dal proprietario o concessionario della strada, di cui al comma 2.

**Tali violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida di cui l'organo accertatore abbia avuto diretto riscontro**, perché ha osservato la condotta di guida cui il superamento di velocità si riferisce, o che siano riconducibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili in modo certo ad uno specifico luogo. In mancanza dell'informazione relativa al tipo di strada ove è stata realizzata la condotta o al limite in essa vigente, non si potrebbe, invero, determinare l'entità del superamento, necessaria per l'applicazione delle diverse sanzioni;



- le violazioni di cui all'articolo 142, comma 11, secondo periodo, del codice della strada possono essere contestate attraverso la lettura dei dati relativi al superamento dei valori impostati sul limitatore.

### Art. 142, Codice della strada Limiti di velocità

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f) g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

In tal caso, si ritiene che l'eventuale violazione dei limiti "locali" o dei limiti di categoria realizzata con la medesima condotta con cui è stato superato il valore del limitatore non possa essere contestata per il principio del ne bis in idem sostanziale: pertanto, si procederà a contestare solamente la violazione relativa al superamento del valore del limitatore di cui all'articolo 142, comma 11, codice della strada, in riferimento all'articolo 179.

In merito alle modalità di acquisizione dei dati, al fine di garantire la solidità del dato e non pregiudicare l'efficacia probatoria dell'accertamento, è necessario seguire determinati accorgimenti:

- quelli relativi alla velocità "istantanea" devono essere acquisiti attraverso un dispositivo di lettura esterna. I dispositivi di lettura sono in grado di scaricare dal tachigrafo gli archivi digitali sia della memoria di massa sia della carta tachigrafica del conducente, garantendo l'integrità e la perfetta corrispondenza del dato tramite l'acquisizione della firma digitale dell'unità elettronica di bordo. Tale procedura è ancor più fondamentale in caso si proceda al rilievo di sinistri stradali, ambito nel quale la solidità del dato è presupposto imprescindibile per qualsiasi valutazione sulla responsabilità dell'evento.

Ogni altro dato che il dispositivo è in grado di rendere disponibile e che può essere visualizzato attraverso le "stampe aggiuntive" non può essere utilizzato a fini probatori per l'accertamento delle

**“Per una corretta acquisizione dei dati è necessario seguire determinati accorgimenti. Il rischio è pregiudicare l'efficacia dell'accertamento.”**

violazioni, poiché tali stampe non rientrano tra quelle espressamente indicate nel Regolamento (UE) n. 165/2014. Diversamente sarà possibile utilizzare tali informazioni nell'ottica di un'efficace attività di screening iniziale, in attesa delle operazioni di download, al fine di approfondire eventuali accertamenti o fornire un primo rapido riscontro durante il rilevamento di un sinistro stradale;

- quelli relativi agli eccessi di velocità possono essere acquisiti attraverso la lettura delle anomalie riportate nelle stampe dell'attività giornaliera o nelle stampe specifiche delle anomalie e dei guasti o degli eccessi di velocità. In particolare, la specifica funzione di stampa che genera il documento "eccessi di velocità" riporta i dati dei superamenti di velocità di durata superiore a 60 secondi. I dati relativi agli eccessi di velocità che vengono riportati tra le anomalie possono essere scaricati anche dalla memoria della carta del conducente, rimanendo in memoria per i 28 giorni successivi alla data di registrazione (56 giorni dal 31 dicembre 2024).

I risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante tachigrafo devono essere corretti a favore del trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta all'imprecisione del tachigrafo che, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 165/2014, è pari a 6 km/h.



di **Marco MASSAVELLI**

Comandante PL  
Susa (TO)

CLICCA QUI  
E SCOPRI  
DI PIÙ



# Kria

Sistemi di riconoscimento basati su tecnologie  
di acquisizione e riconoscimento automatico delle immagini.



# DALLA PARTE DI CHI LAVORA

**IN QUESTA FASE DI PANDEMIA LA DISTORSIONE  
DEL MERCATO CI FA RISCONTRARE UNA GENERICA  
DIMINUZIONE DELLE GARANZIE A TUTELA  
DI CHI OPERA NELLA LOGISTICA**

**L**a ripresa economica successiva alla fase pandemica ha mostrato come il mercato del lavoro si sia fatto trovare impreparato. Dopo circa 15-18 mesi di crisi economica, con l'inevitabile crollo del PIL, il cosiddetto "rimbalzo" ha colto di sorpresa quasi tutti i settori produttivi. Tralasciando l'aspetto legato alla mancanza di

materie prime e le difficoltà di tutta la filiera hi-tech, preme sottolineare come i primi mesi del 2021 siano stati caratterizzati da due fenomeni preoccupanti. Il primo legato all'aumento degli infortuni sul lavoro (l'aumento nei primi 8 mesi del 2021 è stato dell'8,5% e si contano 772 infortuni mortali, fonte Sole 24 ore), purtroppo anche con esiti mortali, il secondo dovuto alla carenza di manodopera sia generica che specializzata.

Le due problematiche sono strettamente correlate. L'aumento della domanda di beni e servizi in assenza di mano d'opera, da immettere nel ciclo produttivo, ha costretto le aziende ad aumentare il carico di lavoro di ciascun operatore ricorrendo al lavoro straordinario o a forme di flessibilità diverse.

## Un segmento in difficoltà

Per quel che riguarda la logistica, è stata segnalata la carenza di autisti in gran parte dell'Europa occidentale, con in testa Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia. Tanto che ciascun paese ha cercato con provvedimenti legislativi nel breve termine, sia di incentivare la formazione di nuovi autisti con contributi economici per conseguimento delle patenti professionali e della Cqc, sia derogare alle normative di distacco e somministrazione da parte di aziende dell'est europeo (le uniche in grado di soddisfare almeno parzialmente la domanda di autisti).

Purtroppo in questa distorsione del mercato si riscontra una generica diminuzione delle garanzie poste a tutela dei lavoratori della logistica. **L'assenza di controlli finisce per penalizzare gli autisti e non solo quelli impegnati nei trasporti internazionali o nazionali a lungo raggio ma anche quelli a carattere locale.** Spesso i lavoratori, inquadrati con contratti a tempo determinato part-time, sono "costretti" a superare le 9-10 ore giornaliere per sei o addirittura sette giorni alla settimana, con inevitabili ripercussioni sia sulla salute psico-fisica del lavoratore mobile, sia sulla sicurezza della circolazione stradale.

## Assetto normativo

Il Decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005, che contiene le disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, ha fornito una serie di strumenti per permettere agli operatori di Polizia stradale di individuare o, quanto meno, segnalare eventuali anomalie riscontrate su strada.

In base all'articolo 12 comma 5 del citato Decreto legislativo il conducente di un veicolo immatricolato per uso di terzi deve produrre al controllo idonea documentazione di dipendenza dall'impresa di autotrasporto cose per conto terzi, e nel caso che il conducente sia di nazionalità extraeuropea impegnato in trasporti internazionali o di cabotaggio deve presentare attestato del conducente così come indicato nel Reg CE 1072/2009. **In base a questo Decreto legislativo l'impresa di autotrasporto di cose conto terzi può avvalersi anche di conducenti non dipendenti** purché sia in regola con le norme



di lavoro subordinato (lavoro somministrato, a prestazione, interinale), opzione questa non consentita nel trasporto Conto Proprio con veicoli superiori a 6000 kg. di mcpc (la licenza in Conto Proprio risulta molto meno flessibile prevedendo all'articolo 30 lettera a che i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare risultino lavoratori dipendenti). Nel caso di veicolo noleggiato senza conducente, il conducente che si trova alla guida dovrà dimostrare il rapporto in essere con il locatario (a prescindere che sia una persona fisica o giuridica).

Il ruolo di garanzia, ancor prima che repressivo, dell'operatore di polizia stradale ruota principalmente sulla puntuale applicazione della normativa citata che, in piena sinergia con gli Ispettorati del Lavoro territorialmente competenti, può rappresentare un argine al fenomeno dello sfruttamento dilagante. Il tutto, come sottolineato, dipende dalla preparazione e dalla professionalità del personale operante che può limitarsi a gestire la sanzione alla stregua di un articolo 180 del Cds (per molti addetti ai lavori considerato sinonimo di sanzione marginale e residuale) o considerarlo uno spunto per ulteriori accertamenti. Questo potrebbe, nel breve e nel medio periodo, garantire ai lavoratori mobili del settore un controllo per la corretta applicazione dei contratti di lavoro, a far emergere eventuali condizioni di sfruttamento limitando i fenomeni del lavoro nero.



di **Paolo PECORELLA**

Comandante PL  
Castiglione del Lago (PG)



# LA PATENTE NON SI TOCCA!

QUANDO È ILLEGITTIMA LA REVOCA  
DEL DOCUMENTO DI GUIDA EX ARTICOLO 120  
DEL CODICE DELLA STRADA?



di revoca del titolo abilitativo alla guida di categoria B per una non meglio precisata circostanza ostativa, emesso dalla Motorizzazione di Roma.

In sede di giudizio la Motorizzazione ha prodotto il certificato selettivo del casellario giudiziale da cui risultava a carico del ricorrente una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), divenuta irrevocabile, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 D.P.R. n° 309/90. L'interessato sosteneva, invece, l'illegittimità del provvedimento per il decorso di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione e di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

### Il tempo conta

In giudizio è emerso che il provvedimento di revoca impugnato era stato adottato dal ministero resistente successivamente (di più di due anni) al decorso dei tre anni dalla pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) e dal suo passaggio in giudicato. In sostanza il Tribunale adito ha affermato che l'amministrazione dei Trasporti doveva verificare anzitutto se eventuali sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti, contemplati all'art. 120, comma 1, Codice della strada, fossero state emesse o meno, e divenute irrevocabili, non oltre i tre anni antecedenti al provvedimento di diniego o revoca della patente in corso di adozione, senza alcuna automaticità del diniego o della revoca a seguito delle sole interrogazioni alle banche dati.



Con la recentissima sentenza del Tar del Lazio n. 12556 del 6 dicembre 2021, rispolverando un'altra sentenza (Tar Lazio - Roma, Sez. III, 10 giugno 2019), i giudici amministrativi hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di ritiro della patente di guida disposto in "via automatica sulla base del solo presupposto dell'esistenza di una delle cause ostative di cui all'art. 120 Codice della strada, così come risultanti dal collegamento per via telematica tra i sistemi informativi degli uffici del ministero dell'Interno e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Il comma 1 di questo articolo dice che "(...) non possono conseguire la patente di guida le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990 'fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi'". Mentre il comma 2 dice che "(...) la revoca non può esser disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (...)".

### Pena irrevocabile

Il Tribunale Amministrativo ha esaminato il caso di un ricorso di un cittadino avverso il provvedimento

**“In giudizio è emerso  
che il provvedimento  
di revoca impugnato  
era stato adottato  
dal ministero  
in ritardo”**



di **Luigi DE SIMONE**

Comandante PM  
Caserta (CE)



# INTERCETTAZIONI (FATTE BENE) PER INDAGINI PENALI

ACQUISIZIONE DI DATI DI TRAFFICO TELEFONICO,  
TELEMATICO E CAPTATORE INFORMATICO.  
ANALISI DELLA CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO  
132/2021

La legge 178/2021 (G.U. n. 284 del 29.11.2021) di conversione del D.L. 132/2021, vigente a decorrere dal 30 novembre 2021, nell'apportare ulteriori modificazioni alla norma contenuta nel codice in materia di protezione dei dati personali, che obbliga i fornitori di servizi di comunicazione elettronica alla "Conservazione di dati di traffico per altre finalità", introduce una disciplina transitoria per i dati acquisiti in data precedente all'entrata in vigore del D.L. e interviene sull'articolo 267 del c.p.p., con particolare riguardo al contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico.

### Accesso ai dati di traffico telefonico e telematico

Il preambolo che precede il contenuto del Decreto legge 30 settembre 2021, n. 132, chiarisce l'intervento d'urgenza da parte dell'esecutivo in ordine al contenuto dell'articolo 132 del "Codice per la protezione dei dati personali", al fine di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale. Attraverso la citata sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato il principio secondo il quale l'accesso, per fini penali, ai dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è consentito soltanto allo scopo di:

- contrastare gravi forme di criminalità;
- o prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica.

In quest'ottica, e uniformandosi ai principi appena enunciati, l'articolo 1 del Decreto legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, in Legge 23 novembre 2021, n. 178, interviene sul contenuto del citato articolo 132, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo - così per come vedremo - solo per gravi o specifici reati per i quali deve essere sempre richiesta l'autorizzazione o la convalida del giudice.

### Obbligo di conservazione dei dati

Prima di entrare nel merito delle questioni che qui interessano rispetto alle modifiche introdotte, corre l'obbligo di andare a puntualizzare il contenuto dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 132 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (ai più noto come Codice della privacy) nella misura in cui per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica disciplinano l'obbligo di conservazione di determinati dati.

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, infatti, per finalità di accertamento e repressione dei reati **devono conservare** per **24 mesi** i dati relativi al traffico telefonico, per **12 mesi** i dati relativi al traffico telematico e per **30 giorni** i dati relativi alle chiamate senza risposta.

In **72 mesi**, ai sensi dall'art. 24 della Legge 20 novembre 2017, n. 167, è invece stabilito il termine di conservazione dei predetti dati, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di associazione a delinquere e di terrorismo ex artt. 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p.

Come ovvio, ma val sempre la pena di ribadire il concetto, **l'obbligo di conservazione riguarda in via esclusiva i dati di traffico** (c.d. tabulati) **e non il contenuto delle comunicazioni**, ed è di tutta evidenza che si tratta di dati personali, idonei a rivelare molto della vita privata dell'utente, così





determinando una contrapposizione tra la tutela della privacy e le finalità di giustizia.

### Ambito di applicazione

Entro il termine di conservazione imposto dalla legislazione vigente, quando:

- sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 c.p.p.;
- vvper i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi;

ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta: del pubblico ministero, o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private (art. 132, comma 3, D.Lgs. 196/03).

Sicché, ordinariamente, rispetto al contenuto della norma così per come modificata in sede di conversione in legge del D.L. 132/2021, l'autorità inquirente dovrà aver già raccolto **sufficienti indizi** ed i dati di traffico dovranno apparire **rilevanti** per l'accertamento dei fatti, escludendo definitivamente il precedente presupposto

legato alla "prosecuzione delle indagini".

Nei casi d'urgenza, invece, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, con proprio decreto motivato - che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria affinché lo convaldi con proprio decreto motivato -, il pubblico ministero dispone direttamente l'acquisizione dei dati (art. 132, comma 3-bis,

“I fornitori di servizi di comunicazione elettronica per finalità di accertamento e repressione dei reati hanno precisi limiti temporali da rispettare”

D.Lgs. 196/03).

## Diritti relativi al trattamento dei dati personali

Rispetto ai dati conservati per le finalità di accertamento e repressione di reati di cui al primo comma dell'articolo 132 del D.Lgs. 196/2003, il legislatore ha specificato che i diritti previsti dagli articoli da 12 a 22 del Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle relative facoltà (art. 132, comma 3-ter, D.Lgs. 196/03).

## Inutilizzabilità dei dati in violazione di legge

In sede di conversione del D.L.132/2021, il legislatore ha inoltre introdotto nell'articolo 132 del D.Lgs. 196/2003 il comma 3-quater, che prevede l'inutilizzabilità dei dati qualora fossero acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis.

## Disciplina transitoria per i dati acquisiti in data precedente al D.L.

In sede di conversione in legge del D.L. 132/2021, attraverso l'introduzione del comma 1-bis, riguardo ai dati di traffico telefonico, telematico e alle chiamate senza risposta acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto legge (quindi prima del 30 settembre 2021) è stata prevista una disciplina transitoria da tenere in debito conto, secondo la quale tali dati potranno essere utilizzati "a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi".

## Intercettazioni e captatore informatico

Come accennato in apertura, attraverso l'introduzione del comma 1-ter al D.L. 132/2021,



la legge di conversione interviene anche in materia di intercettazioni, e segnatamente sull'articolo 267, comma 1, del codice di rito processuale penale, nella misura in cui nel decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico (c.d. trojan) su dispositivo elettronico portatile, viene imposto al giudice di indicare le **specifiche ragioni**, e non più solo le "ragioni" come previsto nella precedente formulazione, che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini.



di **Gianluca FAZZOLARI\***

*Sostituto Commissario della Polizia di Stato specializzato in controllo documentale, tecniche investigative e servizi di polizia stradale*

*\* Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende.*

## NORME DI RIFERIMENTO

### Principali riferimenti normativi

- Legge 23 novembre 2021, n. 178
- Decreto legge 30 settembre 2021, n. 132
- Legge 20 novembre 2017, n. 167
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196



La prima parte  
dell'articolo è disponibile  
su PolMagazine numero 2,  
scaricabile da qui  
<https://bit.ly/31fjvWI>

# POLIZIA LOCALE, SOGGETTO ATIPICO

**È PRESENTE IN TUTTA ITALIA, DA NORD A SUD,  
DALLA VALLE D'AOSTA ALLA SICILIA,  
MA DIPENDE DA AUTORITÀ DIVERSE**



Proviamo a mettere ordine (anche solo visivamente) su come si collocano nel quadro/mosaico generale le diverse polizie, incrociando in modo grossolano e molto semplificato le macrocaratteristiche che le individuano, in riferimento all'ampiezza delle competenze tematiche e dell'ambito territoriale. Il quadro che ne esce si configura in questo modo:

- **Competenza territoriale locale e tematica generale:** Polizia municipale e provinciale;
- **Competenza territoriale nazionale e tematica generale:** Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato;
- **Competenza territoriale nazionale e tematica particolare:** Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria.

Ecco che se si eccettua la Polizia penitenziaria che, effettivamente, esercita in via quasi esclusiva la propria competenza specifica, si evidenzia una ridondanza delle parti, dove non definendo e delineando le competenze in modo univoco e riconoscibile, indipendentemente dalla dimensione, delle polizie locali, queste non vengono valorizzate e identificate nel perseguimento dell'obiettivo sicurezza. Disponendo, le Forze dell'ordine nazionali, di maggiori risorse materiali (personale, finanziamenti, tecnologie) e immateriali (competenza tematica, autorevolezza), rispetto al complesso delle polizie locali.

Non potendo prescindere dal limite territoriale pare necessario agire sulla competenza tematica dove la generalità prospetta un eccesso di competenze (e di aspettative) sovrapponibili, per molti aspetti, a quelle delle polizie nazionali.

### Il riferimento è la Costituzione

Se lo spazio "fisico" della competenza delle polizie locali è definito dalla normativa nazionale che indica sempre un limite nell'"ambito territoriale dell'ente di appartenenza" (territorio comunale o provinciale, oppure ampliato nella somma dei territori dei comuni in qualche modo associati per la gestione della funzione), seguendo il condiviso pensiero dell'amico Giuseppe Napolitano, per cogliere l'essenza della Polizia Locale bisogna guardare all'art. 118 della Costituzione, laddove recita che "le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

Differenziazione significa, cioè, che la funzione amministrativa di polizia espressa a livello locale ha da essere ritagliata sulla qualità e sulla consistenza delle esigenze di sicurezza che il territorio esprime. E, partendo da questa manifestazione, si tratta di verificare che all'interno di tali questioni securitarie non si vada ad impattare con livelli di illegalità criminale che sfuggono alla dimensione locale, per cui si rende necessaria una tutela ed attenzione di livello centralizzato.

Adeguatezza, per lo svolgimento della funzione di polizia a livello locale, significa capacità di continuità e idoneità quantitativa a mantenere a questo livello e in autonomia la competenza sul problema di caratura locale affrontato.

### Prevenzione e vigilanza

Così il Consiglio di Stato nel 2013 (Sez. III, 10/7/2013, n. 3711): "Al corpo di polizia municipale consistono, in misura assolutamente prevalente, compiti di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza

comunale, di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni, di adozione di provvedimenti sanzionatori. A queste attività, poi, si aggiunge l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e in determinate circostanze di pubblica sicurezza".

**La Polizia Locale, quindi, all'interno del proprio territorio, dipende dal sindaco per svolgere l'attività di polizia amministrativa, dipende funzionalmente dal prefetto, se autorizzata, per svolgere anche attività di pubblica sicurezza e dall'autorità giudiziaria per lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria.**

Le polizie locali rappresentano certamente (quasi) le uniche deputate a far rispettare le normative regolamentari degli enti locali (che si fanno carico integralmente delle spese di mantenimento di tali organi di polizia). Quindi la Polizia Locale si pone come soggetto essenziale e vitale per la corretta gestione e vigilanza di settori fondamentali della vita urbana (commercio, edilizia, urbanistica, decoro, viabilità, tutela del patrimonio comunale, protezione civile... per indicare i capitoli principali). Tuttavia, questa assomma a tali funzioni, praticamente esclusive ed originarie, funzioni concorrenti con le altre polizie nazionali, che rischia di creare un meccanismo definito da alcuni autori di dubbia funzionalità ed efficienza.

In fondo l'art. 18 del D.P.R. 616/1977 rubricato "Polizia locale urbana e rurale", poneva che le "funzioni amministrative relative alla materia concernono le





attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali".

**A ben guardare, oggi più di ieri, la Polizia Locale si trova a dover esercitare un ruolo intrinsecamente coerente e specificamente suo proprio, già abbastanza complesso.**

### **Innalzare il livello della qualità della vita civile e sociale**

La Polizia Locale, in quanto polizia, consiste di un apparato e di una funzione dotati dell'uso della forza e con un compito di repressione. La stessa deve, però, rappresentare, innanzitutto, un'amministrazione volta a costruire e sviluppare situazioni complessive idonee non solo a scongiurare violazioni di norme o, comunque, comportamenti produttivi di allarme e di conflittualità, latenti o in atto, ma anche a innalzare il livello e la qualità della vita civile nella comunità.

La Polizia Locale è un "servizio" in grado, più di altri (in ragione dell'orizzontalità e della trasversalità dell'insieme dei suoi interventi) di ricomporre e ricucire le connessioni tra i vari settori dell'amministrazione e, dunque, di contribuire a un esercizio pienamente integrato di tutte le competenze ed i poteri dell'ente locale.

D'altra parte, la persona/cittadino/utente che entra in contatto con l'ente locale esprime bisogni non sempre frazionabili in corrispondenza della pur necessaria suddivisione delle competenze e del lavoro delle amministrazioni e degli utenti, ma secondo la sua inscindibile unitaria singolarità. E questo è un aspetto di assoluto rilievo per l'amministrazione locale, specie comunale, che nasce come ente a competenza generale ed è riferimento istituzionale di base per la stessa distribuzione delle funzioni

amministrative.

Questo insieme di funzioni complesse, proprie, dovrebbe poter essere esercitato, in forza della legge n.65/1986, negli oltre 8mila comuni d'Italia, di cui il 70% con popolazione inferiore ai 5mila abitanti.

Abbiamo già commentato l'insufficienza di tale normativa che, nel lasciare ai sindaci la facoltà di organizzare un servizio di polizia municipale, fa comunque intendere (almeno a chi scrive) che, non sussistendo un obbligo, almeno per il controllo, la funzione di polizia locale, in assenza di una struttura comunale, potrebbe essere esercitata da altri soggetti istituzionali. Rinunciando all'esercizio delle qualità di polizia giudiziaria e, l'eventuale, di pubblica sicurezza dei propri organi di controllo.

In questa situazione abbiamo visto che piuttosto che cercare normativamente di trovare un ruolo specifico nel sistema sicurezza complessivo **si è invece mirato sempre più a coinvolgere e attrarre le polizie locali nel sistema di controllo e sicurezza delle comunità** secondo i modelli delle polizie nazionali, in funzione, troppe volte, ancillare.

### **Un primo intervento c'è stato**

Eppure tra il 2015 e il 2016 c'è stato un intervento di "riordino" che ha riguardato il sistema di ordine e sicurezza finalizzato alla razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia per una miglior cooperazione sul territorio per evitare la sovrapposizione di competenze (art. 8 c.1 Leggen. 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"). Riforma che ha soppresso il Corpo forestale dello Stato e chiarito le sfere di operatività delle restanti forze di polizia. In particolare, prevedendo la preferenza "per l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei Carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe..." (art. 3 D.Lgs. n. 177/2016).

In questo "disegno" non vi alcun cenno in materia di competenze ed operatività della polizia locale. Evidentemente non esistono, ovvero non si scorgono, per la polizia locale competenze specifiche meritevoli di autonoma attenzione in un sistema sicurezza che si tenga con l'espletamento dei compiti propri di ciascun organismo di polizia...

*(continua nel prossimo numero)*



di **Marco Andrea SENIGA**

*Comandante PM a.r.  
Componente Comitato Scientifico Scuola  
Interregionale Polizia Locale (Regioni Emilia  
Romagna, Toscana e Liguria)*

# PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

La nuova autorevole rivista  
dedicata alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione



Registrati sul sito e scarica tutti i mesi la rivista  
in formato digitale per smartphone, tablet e Pc

Per la tua pubblicità su PolMagazine invia una email a [marketing@lobepartners.it](mailto:marketing@lobepartners.it)